**ORIGINALE**

Deliberazione n° 13
del 10/07/2015

Prot.

# COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

# Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto:**
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI.

L'anno2015, addì dieci del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

| | | | Presenti | Assenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADALOTTI MANUELA | Sindaco | X | |
| 2 | BENAGLIA BEATRICE | Consigliere | X | |
| 3 | BERTOLOTTI COSTANZA | Consigliere | X | |
| 4 | RONDELLI ELISA | Consigliere | X | |
| 5 | POZZI FAUSTO | Consigliere | X | |
| 6 | PIVA RICCARDO | Consigliere | X | |
| 7 | RESTA SANDRO | Consigliere | X | |
| 8 | MARASTONI SILVIA | Consigliere | X | |
| 9 | FERRARI DAVIDE | Consigliere | X | |
| 10 | BIANCHI MARCO | Consigliere | X | |
| 11 | BORSARI MARIA ROSA | Consigliere | X | |
| 12 | LANDINI CRISTIAN | Consigliere | X | |
| 13 | ASSEGUIDI LORENZO | Consigliere | X | |
| | | | 13 | 0 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. CLAUDIO.

La Sig.ra BADALOTTI MANUELA nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la legge n. 147 del 27.12.2013 e smi con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC);

**DATO ATTO che:**

a) la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
   I. **IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);
   II. **TASI (tributo servizi indivisibili)** componente a carico sia del possessore sia del detentore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
b) mentre per la parte rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di Ostiglia in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il **CORRISPETTIVO per i Rifiuti** componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile..

**RICHIAMATA** la deliberazione consigliare n. 16 del 2/04/2015, con la quale è stato istituito sul territorio comunale il "CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI", in luogo della TARI, di cui dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, e si è provveduto alla approvazione del relativo Regolamento per la gestione della tariffa adottato ai sensi dell'art. 52 del D. L.vo 15/12/1997 n. 446;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2014;

**CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 14 - comma 45 del D.L. 201/2011, è applicabile ai tributi comunali l'art. 52 del D. Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

**DATO ATTO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2015 è stato, con Decreto del Ministro dell'Interno, prorogato al 30 luglio 2015;

**RICHIAMATI** i seguenti commi di cui all'art. 1, L. n° 147/2013:

- comma 651. "*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".*
- comma 668: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui* all'articolo *52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI."*
- comma 682 "*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
  *a) per quanto riguarda la TARI:*
  *1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
  *2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;*
  *3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
  *4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
  *5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;*
  *….. omissis …"*
- comma 683*:"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente "*

**DATO ATTO** che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntale di misurazione della frazione secca residua;

**VALUTATA** l'idoneità del sistema che permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile 2 della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva l'applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato

invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

**DATO ATTO** altresì della opportunità concessa dalla nuova normativa, con riferimento ai commi precedentemente citati, che con il Regolamento per il Corrispettivo si è proceduto, con ampie motivazioni, ad una rideterminazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/99, al fine meglio rappresentare la reale situazione socio-economica locale, molto diversa dalla situazione presente alla fine degli anni '90 e rappresentata nel DPR 158/99, e della necessità di dare corso ad una applicazione più equa disponendo della possibilità di determinare i coefficienti di produzione dei rifiuti all'interno di un range più ampio;

**CONSIDERATO** le modificazioni apportate al comma 649 dall'art.2 del decreto legge n. 16 del 16 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 che prevede: "e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materia prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";

**PRESO ATTO** della necessità di variare il regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti apportando le modifiche richiamate nel dispositivo;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC ed in materia di rifiuti;

**TENUTO CONTO** che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01/01/2015 in virtù di quanto stabilito dalle sopra richiamante disposizioni normative;

**RITENUTO** di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI, come da testo allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e come previsto dall'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 09.03.2013, il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTA** la legge 147 del 27 dicembre 2013 e smi;

Con voti favorevoli n.11, contrario n. 1 (Bianchi), espressi in forma palese dai n.12 consiglieri presenti e votanti ;

**D E L I B E R A**

1) **DI APPROVARE** le variazioni al regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI, nel testo allegato alla presente deliberazione;

2) **DI DARE ATTO** che le modifiche di cui al regolamento approvate con la presente deliberazione entrino in vigore dal 01/01/2015;

3) **DI DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

4) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Gestore del Servizio Rifiuti

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Bianchi) espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti n.12 , su n. 13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.

Deliberazione di CONSIGLIO N° 13 del 10/07/2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BADALOTTI MANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno ..... e che vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, D. Lgs.18/8/2000, n.267.

Lì, ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- CHE, ai sensi dell'art. 134 comma 3°, D. Lgs.18/8/200, n.267, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....……..…:

BAGNOLO SAN VITO , .....

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

---